

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2286

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUERRIERI, D'ANTONIO, BRESSANI, CORONA GIACOMO, RINALDI, ELKAN, DE MEIO, BARTOLE, BARONI, VILLA, QUINTIERI, CASTELLUCCI, STELLA, MIOTTI CARLI AMALIA, DE CAPUA, MIGLIORI, CAIATI, PEDINI, SARTOR, DALL'ARMELLINA, CERVONE, VIALE, CANESTRARI, BONTADE MARGHERITA, GRAZIOSI, TRUZZI, ARMANI, DEGAN, BOSISIO, BONATTI, SANGALLI, VERGA, SORGI, SPADOLA, MATTARELLI, URSO, LONGONI, LATTANZIO, LA PENNA, GENNAI TONIETTI ERISIA, ALESSANDRINI, DEL CASTILLO, GHIO, BRUSASCA, BUFFONE, DARIDA, PENNACCHINI

Presentata il 14 aprile 1965

Estensione ai decorati al valor militare che non usufruiscono di alcuna riduzione di una speciale concessione ferroviaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 21 novembre 1955, n. 1108, alle medaglie d'oro al valor militare è stata concessa la carta di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato gratuita senza limitazioni di sorta.

Con decreto interministeriale n. 5795, articolo 13, in data 24 giugno 1959 ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia — anche se in congedo — è stato concesso il libretto di viaggio di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato a tariffa 61, senza limitazioni di sorta con diritto per i familiari alla libera circolazione a tariffa 51.

Con decreto interministeriale n. 5795, articolo 13, in data 24 giugno 1959, agli insigniti della Medaglia Mauriziana dei 10 lustri — anche se in congedo — è stato concesso il libretto di viaggio di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato a tariffa 61, senza limitazioni di sorta con diritto per i familiari alla libera circolazione a tariffa 51.

Con regio decreto legge 9 dicembre 1926, n. 2352, agli ufficiali in congedo iscritti alla

Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (U.N.U.C.I.) è stato concesso il libretto di viaggio concessione speciale *F* limitato ad un massimo di 1 viaggio di corsa semplice per anno solare a tariffa 3 con diritto a beneficiare della concessione, oltre al titolare, le persone di famiglia a carico.

Con legge 10 agosto 1950, n. 648, ai mutilati ed invalidi di guerra o per servizio, sono state concesse speciali facilitazioni « concessione speciale VIII di viaggi gratuiti o a riduzione — a seconda della categoria di pensione della quale fruiscono — e che vanno dalla concessione di viaggi senza limitazione a tariffa 61 a due viaggi di corsa semplice a tariffa 5 ».

Poiché i decorati di medaglie al valor militare d'argento, di bronzo, di croci al valor militare e i promossi per merito di guerra sono stati dimenticati dalle sopradette provvidenze, sarebbe giusto ed equo che anche essi fruissero di una concessione speciale di viaggi sulle ferrovie dello Stato. E allo scopo di ridurre i beneficiari, tale concessione potrebbe essere

limitata ai predetti decorati che non usufruiscono di alcun'altra concessione ferroviaria.

Si tratterebbe, in sostanza, di favorire un limitato numero di persone riguardanti precisamente ex combattenti soldati e graduati di truppa che in perfetta umiltà e solo spinti dal loro senso del dovere hanno combattuto valo-

rosamente e pertanto pienamente meritevoli della riconoscenza della Patria.

Per le ragioni su esposte il sottoscritto si onora di sottoporre all'esame e all'approvazione del Parlamento, la seguente « proposta di legge ».

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai decorati al valor militare di medaglie d'argento, di bronzo, di croci al valor militare nonché ai promossi per merito di guerra che non usufruiscono di alcuna riduzione ferroviaria è accordata una concessione ferroviaria speciale.

Tale concessione è limitata a n. 12 viaggi di corsa semplice, per anno solare, a tariffa 51 con diritto a beneficiare della concessione oltre al titolare, le persone di famiglia a carico.

Le modalità di concessione saranno stabilite dal Ministero dei trasporti d'intesa con l'Istituto del nastro azzurro.

DOCUMENTI DI RIDUZIONE E IDENTIFICAZIONE PERSONALE

1) I decorati al valor militare ammessi alla concessione saranno provvisti di libretto di viaggio modello 1-ter a cura della Presidenza nazionale dell'Istituto del nastro azzurro;

2) in ciascun libretto di viaggio è inserito un fascicolo di 12 scontrini;

3) gli scontrini sono numerati progressivamente da 1 a 12 e su ogni scontrino è indicato l'anno di validità ed il numero del libretto a cura del Ministero dei trasporti;

4) gli scontrini non utilizzati entro l'anno di validità sono da considerarsi nulli;

5) non è ammessa la sostituzione dei fascicoli di scontrini per smarrimento od altro qualsiasi motivo;

6) sul cartoncino annesso alla copertina del libretto, sul frontespizio degli scontrini e su questi ultimi deve essere apposto il timbro a secco del Ministero dei trasporti ed il numero del libretto prima della consegna ai richiedenti della quale è responsabile l'Istituto del nastro azzurro.